Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Lunedì 17 aprile — Numero 90

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 444 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 113 « Restituzione e rimborsi » (Imposte dirette) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-922 è aumentato della somma di lire diecimilioni (L. 10.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 2149 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i programmi approvati con Nostro decreto 2 ottobre 1891, n. 622, e i regolamenti approvati con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i programmi di un settimo corso di perfezionamento scientifico che potrà essere istituito presso i Licei di cultura delle nuove Provincie aventi diritto di pubblicità, nonchè i programmi complementari di matematica per il 6° e 5° corso degli stessi, i quali dovranno esservi introdotti rispettivamente uno o due anni prima dell'istituzione del detto corso di perfezionamento e costituiscono materia d'obbligo per le alunne che intendono iscriversi allo stesso.

Art. 2.

Le alunne del suddetto corso di perfezionamento, semprechè allo stesso sia esteso il diritto di pubblicità con le modalità prescritte dalle norme vigenti, avranno parità di trattamento in confronto agli studenti della 4ª classe (sezione fisico-matematica) degli Istituti tecnici (Scuole Reali superiori) agli effetti dell'ammissione agli Istituti d'istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Orario e programmi

del corso di perfezionamento scientifico presso i licei femminili di cultura nelle Nuove Provincie.

Materie obbligatorie.

Lingua italiana 4.
Lingua tedesca 3 (XX).
Geografia economica 2.
Matematica 6.
Fisica complementare 3.
Chimica generale 2.
Esercitazioni pratiche di chimica 3.
Disegno ornamentale e architettonico 6.
Totale 29.

Materie facoltative.

Lingua francese 2 (XX).

1. In aggiunta al corso normale sessennale i cui orari e programmi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica nn. 45-46 del 4-11 novembre 1920.

2. Nei licei femminili in cui la lingua francese sia scelta come prima delle due lingue straniere, essa sarà materia obbligatoria per il settimo corso e la lingua tedesca sarà facoltativa

Programmi del corso di perfezionamento scientifico e dei complementi di matematica per le alunne della quinta e della sesta classe dei licei femminili di cultura.

Lingua italiana.
(4 ore settimanali).

Letture di opere italiane preferibilmente di contenuto scientifico e di argomento storico e critico: commenti, riassunti, raffronti, osservazioni di lingua e di stile.

Lettura domestica di libri consigliati dall'insegnante, sui quali le alunne dovranno riferire in classe.

Brevissimo sommario della nostra storia letteraria, rilevando particolarmente i caratteri peculiari dei più notevoli periodi e degli scrittori più rappresentativi di essi.

Esercitazioni e composizioni come nelle classi precedenti.

Lingua tedesca.
(3 ore settimanali).

Letture, commento e riassunto di brani scelti, atti ad illustrare la vita sociale e industriale della Germania e di un'opera intera di insigne autore moderno (romanzi, drammi, lettere, discorsi, poesie).

Letture domestiche su cui le alunne dovranno riferire nella scuola.

Breve sommario della letteratura tedesca del secolo XVI ai nostri giorni, con cenni dello sviluppo delle arti, della scienza e della tecnica nella Germania.

Conversazione su cose lette e studiate, prendendo anche occasione da letture di giornali e riviste tedesche.

Frascologia scientifica, con speciale riguardo alle materie insegnate nel corso.

Esercizi di composizione scritta; lettere private e commerciali.

Geografia economica.
(2 ore settimanali).

I fattori geografici dell'economia mondiale, fisici e antropici.

Emigrazione ed espansione coloniale.

Distribuzione geografica della materia prima e dei prodotti agricoli e industriali.

Comunicazioni mondiali. Vie e mezzi di trasporto. Porti e massimi centri di scambio continentali.

Confronti statistici; letture.

Osservazioni. — Nella trattazione di questo programma l'insegnante tenga presente che esso deve essere una rassegna comparativa delle materie e degli strumenti della economia mondiale, con opportuni e continui riferimenti all'Italia

Matematica.
(6 ore settimanali).

Esercizi di ripetizione della materia trattata nelle classi precedenti, con particolare riguardo alle equazioni, alla risoluzione di problemi di geometria e alla trigonometria.

Cenni di geometria della sfera, premesse le necessarie nozioni sugli angoloidi. Relazioni fra quattro elementi di un triangolo sferico (teorema dei seni e dei coseni).

Casi semplici di risoluzione dei triangoli sferici o problemi di applicazione. Potenza intera del binomio, premesse le necessarie nozioni di analisi combinatoria.

Concetto di limite. Sue applicazioni geometriche; tangente ad una curva e larghezza di un arco. Derivato di una funzione; interpretazioni geometriche e meccaniche.

Serie geometrica e numeri decimali periodici.

Derivato di alcune funzioni studiate e applicazione alla risoluzione di problemi vari, e in particolare di quelli di massimo e di minimo.

Concetto di integrale dedotto dalla nozione di area come limite della somma di rettangoli. Confronto dei due concetti di derivata e di integrale. Integrale di x^n per n intero e positivo.

Applicazione del concetto di integrale alla determinazione di particolari aree e volumi.

Almeno 3 lavori nella scuola ogni trimestre e frequenti esercizi per casa.

Osservazione. — L'insegnante non è tenuto a seguire tassativamente l'ordine degli argomenti prescritti nel presente programma e potrà alternare le ore dedicate agli esercizi di ripetizione con quelle destinate allo svolgimento della materia nuova.

Fisica complementare.
(3 ore settimanali).

Meccanica: più ampia illustrazione delle leggi del moto e applicazioni. Composizione di forze concorrenti e parallele applicate a corpi solidi rigidi. Momento di rotazione. Coppie. Concetto statico e dinamico della forza. Sistemi di misura pratica ed assoluta. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia. Lavoro delle macchine in movimento.

Moto circolare. Moto oscillatorio semplice. Deduzione della formola del pendolo semplice. Leggi di Keplero e attrazione universale. Urto di due sfere elastiche e anelastiche.

Ricapitolazione delle proprietà principali dei liquidi e degli aeriformi. Azioni molecolari in questi corpi. Pressione asmatica. Termologia. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. Contegno di gas perfetti, equazione caratteristica.

Temperatura assoluta. Temperatura critica nella liquefazione dagli aeriformi. Calore solare e sua trasformazione in altre forme di energia.

Ottica: dimostrazione matematica delle proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti sferiche sottilissime. Energia raggiante e differenti suoi effetti. Ipotesi ondulatoria della luce. Frequenza e lunghezza d'onda. Interferenza luminosa. Polarizzazione.

Magnetismo ed elettrologia. Richiamo delle leggi di Coulomb sulle attrazioni e repulsioni elettriche. Lavoro delle forze elettriche; linee di forza; potenziale; superficie equipotenziali. Sistema elettrostatico di misure. Leggi sulle attrazioni e repulsioni magnetiche. Campo magnetico. Cenni sull'isteresi. Richiamo della legge di Ohm. Leggi di Kirchoff e di Joule. Legge di Biot e Savart. Sistema elettromagnetico di misure. Leggi sull'elettrolisi di Faraday. Richiamo della teoria delle dinamo e dei motori elettrici. Alternatori. Campo magnetico rotante. Motori a corrente alternata.

Ripetizione e notizie più ampie sulle applicazioni pratiche dell'energia elettrica.

Continui esercizi e problemi sulla materia dei vari capitoli della fisica trattati in questa classe e nelle precedenti.

Chimica generale.
(2 ore settimanali).

Richiamo delle nozioni di chimica apprese nella 4ª classe; approfondimento ed ampliamento della materia dando uno sviluppo maggiore alla parte teorica e avendo opportuno riflesso al corso parallelo di esercitazioni pratiche.

Determinazione del peso molecolare e del peso atomico. Nozioni sulla classificazione degli elementi. Industria dell'acido solforico, dell'acido nitrico, della soda, del vetro e delle porcellane. Estrazione dei metalli dai minerali che li contengono.

Determinazione dei componenti essenziali dei composti organici. Formole empiriche e razionali. Radicali e complessi atomici caratteristici. Serie omologhe. Benzolo, toluolo, xilolo, e principali derivati. Naftalina. Nozioni sui terpeni e sulla canfora. Gli alcaloidi più importanti. Industria del gas illuminante e principali prodotti secondari. Industrie dell'alcool, dei saponi e delle candele.

Esercitazioni pratiche di chimica.
(3 ore settimanali)

Ordinarie manipolazioni. Preparazioni.

Comportamento caratteristico dei metalloidi e dei metalli. Comportamento delle anidridi e degli ossidi basici rispetto all'azione dell'acqua. Processi di neutralizzazione; sali; diversi tipi di sali.

Studio quantitativo dei fenomeni chimici. Bilancia e soluzioni titolate. Verifica sperimentale delle leggi delle combinazioni. Principali saggi analitici per via secca e per via umida.

Processo sistematico limitato ai casi più semplici. Saggi di alcalimetria e acidimetria.

Disegno ornamentale e architettonico.
(6 ore settimanali).

Elementi dell'architettura greca, romana o della rinascenza, eseguiti in disegno ortogonale e prospettico, rilevati dal vero, da gessi, da stampe, chiaroscurati a penna e all'acquarello.

Nozioni storico estetiche e costruttive intorno all'architettura greca, romana e della rinascenza.

Disegno a mano libera.
(2 ore settimanali).

Copia di frammenti architettonici greci, romani e della rinascenza: modanature decorate, fregi mutivi, capitelli, mensole, ecc. Copia di mobili artistici degli stessi stili da stampe e fotografie.

Composizioni libere.

Lingua francese.
(2 ore settimanali).

Lettura e commento di brani scelti atti ad illustrare la vita sociale, le condizioni geografiche e commerciali della Francia.

Conversazione su cose lette e studiate, prendendo anche occasione da articoli di giornali e di riviste francesi.

Fraseologia scientifica, con speciale riguardo alle materie insegnate nel corso. Esercizi di composizione. Lettere private e commerciali.

D'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CORBINO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 marzo 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giovanni a Teduccio (Napoli).

SIRE!

In seguito a gravi ed insanabili dissensi manifestatisi fra il sindaco e la maggioranza consiliare del comune di San Giovanni a Teduccio, l'intera Giunta municipale si è dimessa, ed il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

I tentativi fatti dal commissario per risolvere la crisi sono rimasti infruttuosi, ed anzi, dopo due successive convocazioni consiliari riuscite deserte, 10 su 30 consiglieri assegnati al Comune, rassegnarono il mandato.

Risultando pertanto manifesto che la rappresentanza elettiva per il modo onde è costituita, e per i dissensi onde è divisa, si trova di fatti nell'assoluta impossibilità di funzionare, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 marzo 1922, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico delle legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giovanni a Teduccio, in provincia in Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Tommaso De Rosa, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 marzo 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Murello (Cuneo).

SIRE!

In seguito all'esito delle elezioni dell'ottobre 1920, il Consiglio comunale di Murello riuscì composto di due gruppi pressocchè eguali appartenenti a partiti diversi. Avendo successivamente un consigliere della maggioranza rassegnate le dimissioni la civica rappresentanza venne a trovarsi nettamente divisa in due parti uguali, e poichè ciò determinò l'arresto del funzionamento dell'Amministrazione, il prefetto per assicure la continuità dei pubblici servizi dovette affidare la gestione provvisoria dell'Azienda municipale ad un suo commissario.

Data l'accennata situazione essendo riuscite vane le pratiche esperite dall'autorità politica per ottenere l'accordo e non essendo conveniente protrarre più a lungo tale gestione provvisoria, si rende indispensabile far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione dell'attuale Commissario prefettizio in Regio.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 marzo u. s. provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Murello, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giovanni Magnaldi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Il commissario generale dell' emigrazione

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205:

Udite le proposte dei vettori ed il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. ispettori di emigrazione, delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai RR. consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

DETERMINA:

I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il secondo quadrimestre del 1922 sono riconfermati, per i piroscafi inscritti in patente di vettore, nella misura stabilita con decreto del 12 dicembre 1921 per il primo quadrimestre dell'anno corrente.

Roma, 13 aprile 1922.

LE MICHELIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Maggiori.

Lai Mario Luigi Carlo, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 17 novembre 1918 e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918.

De Castiglioni cav. Massimo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 24 agosto 1921.

Baroni cav. Giov. Battista, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 30 settembre 1921.

Pejrolo cav. Eugenio, maggiore, è rettificato il R. decreto 20 febbraio 1921 nella parte che si riferisce al suindicato ufficiale nel senso che egli deve intendersi collocato in aspettativa dal 16 agosto 1920 e richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 16 settembre 1920.

Rondina cav. Augusto, maggiore, l'aspettativa di cui al R. decreto 31 agosto 1921 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Carfi cav. Pietro, maggiore, l'aspettativa di cui ai RR. decreti 18 marzo 1920 e 29 settembre 1921 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Fiorentino cav. Antonio, dal 6 ottobre 1921.
Vanetti cav. Manlio, dal 6 giugno 1921.

Begatto cav. Ernesto, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 26 febbraio 1921.

Reina cav. Carlo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 10 novembre 1921.

Lutrario cav. Mario, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 31 ottobre 1921.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Filardo cav. Francesco Antonio, maggiore in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio 20 fanteria dal 15 dicembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza per gli assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 10 novembre 1916
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

De Candia Ignazio.

Con anzianità 20 ottobre 1918:
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1918:

Iacomuzzi Ulisse.

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Daddi Luigi, dal 18 ottobre 1921.
Garrisi Carlo, dal 10 ottobre 1921.
Sigismondi Goffredo dal 28 ottobre 1921.

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Ancona Calogero dal 19 luglio 1921.
Atzeri Giuseppe dal 1° giugno 1921.
Carolei Francesco dal 28 febbraio 1921.
Gaggino Paolo, dall'11 maggio 1921.
Guiotti Giovanni dal 19 aprile 1921.
Lumini Apollo dal 29 agosto 1921.
Maraccini Renato dal 1° ottobre 1921.
Marini Giuseppe dal 29 agosto 1921.
Mercuri Felice dal 29 settembre 1921.
Orlandi Alberto dal 28 settembre 1921.
Paterniti Giuseppe, dal 22 settembre 1921.
Salera Zefferino dal 15 luglio 1921.
Tinto Eugenio dal 22 settembre 1921.
Toscano Gennaro dal 20 settembre 1921.
Vasco Vittorio dal 21 marzo 1921.
Decio Giuseppe dal 25 agosto 1921.

Sganga Salvatore, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 novemvre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio con riserva di anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 16 novembre 1921.

Distefano Domenico, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 5 novembre 1921, e contemporaneamente richiamato in servizio effettivo con decorrenza per gli assegni dal 16 novembre 1921.

Reschia Rodolfo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 agosto 1921, e contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza per gli assegni dal 16 agosto 1921, e con riserva di anzianità.

Scalco Costante, capitano in aspettativa per motivi speciali dal 16 luglio 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 novembre 1921 ed è, a sua domanda, contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Lauro Achille, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 27 giugno 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalla ricevuta: 220 — Data della ricevuta: 10 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Durante Leopoldo fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 315, consolidato 3.50 0[0 decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data della ricevuta: 16 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione della ricevuta: Marchetti Eugenio fu Giovanni — Titoli del debito pubblico:

nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 — Data della ricevuta: 11 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Maraglio Rosina di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1— Ammontare della rendita L. 112, consolidato 3.50 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 32).

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	250311	110 —	Nasticola *Lucio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Franco Carmela fu Giuseppe, ved. di Nasticola Giuseppe, dom. a Napoli	Nasticola *Lucia* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	233283	150 —	Tonali *Luigi* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Teresa Bocchiola fu Luigi, ved. Tonali, dom. a Villanterio (Pavia)	Tonali *Luigia* fu Luigi, minore, ecc., come contro
3.50 0[0	756279	7 —	Medana *Cesarina* di Giuseppe, nubile, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio a Medana Giuseppe fu Lorenzo, dom. come sopra	Medana *Catterina-Cesarina-Albina* di Giuseppe, nubile, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio, come contro
»	756277	7 —	Medana *Luigi* di Giuseppe, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio come la precedente	Medana *Secondo-Luigi-Guido* di Giuseppe, ecc., come contro
»	390168	42 —	Medana Lorenzo, *Luigi*, Fioravante e *Cesarina* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, dom.ti in Bertagrina frazione di Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio come la precedente	Medana Lorenzo, *Secondo-Luigi*, Fioravante e *Catterina-Cesarina* di Giuseppe, minori, ecc., come contro
»	763331	140 —	*Saturino* Vincenzo di Giovanni, dom. a Licusati (Salerno)	*Saturno* Vincenzo di Giovanni, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	144025	105 —	Leoni Iolanda fu Pietro, dom. a Rieti (Perugia)	Leoni Iolanda fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre Paternò Castello di Biscari Maria fu Francesco*, dom. come contro
»	228123	335 —	Giovinazzi *Mario* fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Saltelli Maria Carmela fu Alfonso, ved. di Giovinazzi Ernesto, dom. in Roma	Giovinazzi *Carlo-Mario* fu Ernesto, minore, ecc., come contro
3.50 0[0	750240	220 50	Cantù *Natale* fu Luigi detto Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Virginia Rossi fu Pietro, ved. di Cantù Luigi, detto Giuseppe, dom. in Seregno (Milano), vincolata	Cantù *Augusto-Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	61097	650 —	Cantù *Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, dom. a Seregno (Milano), vincolata	Cantù *Augusto-Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Virginia fu Pietro, ved. di Cantù Luigi, detto Giuseppe*, dom. in Seregno (Milano)

A' termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Presidenziale del 10 gennaio 1922:

Cocco Antonio, usciere, è collocato in aspettativa, d'ufficio, per motivi di salute a decorrere dal 1° gennaio 1922, con l'assegno di L. 1200 pari ad 1/3 dello stipendio, più 1/3 dell'assegno temporaneo mensile in L. 40.

Con RR. decreti del 19 gennaio 1922:

La Greca dott. Gustavo, segretario, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 10 gennaio 1922.

A decorrere dal 17 ottobre 1921 il segretario dott. Greco Domenico, in aspettativa per salute, cessa di far parte del personale di ruolo della Corte dei conti non avendo ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa medesima.

Con RR. decreti del 26 gennaio 1922:

Il cav. dott. Alfredo Colabattista, capo sezione, è collocato in aspettativa, su domanda, per motivi di salute a decorrere dal 1° febbraio 1922, con l'annuo assegno di L. 5300 oltre la metà dell'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080.

L'aspettativa per motivi di salute concessa all'applicato Achille Manca è prorogata sino e non oltre il 30 giugno 1923, fermo restando l'assegno di L. 750 oltre il quarto dell'assegno mensile temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Con decreto Presidenziale del 26 gennaio 1922:

Morini Angelo, usciere, è collocato in aspettativa per servizio militare di leva a decorrere dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Capi sezione.

In applicazione delle decisioni della Commissione di cui all'art. 70 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, relative all'assegnazione dello stipendio di fatto corrispondente a quello di diritto, a decorrere dal 1° maggio 1920, e fino alla data di raggiungimento dello stipendio superiore, è assegnato ai sottoindicati impiegati lo stipendio di fatto per ciascuno indicato:

Coscarella cav. uff. Pasquale L. 10.600 — Jung cav. uff. Vittorio L. 10.600 — Giuriato cav. uff. Pacifico L. 10.600 — Manfredi cav. uff. Carlo L. 10.600 — Mannucci cav. avv. conte Silvio L. 10.600 — De Carolis cav. avv. Achille L. 10.600 — Ercolani cav. dott. Aurelio L. 10.600 — Sorbilli cav. avv. Ismaele L. 10.600 — Rinaldi cav. Luigi L. 10.600 — Marello cavalier Francesco L. 10.600.

D'Andrea cav. Gerardo L. 10.600 — Regini cav. Domenico lire 10.600 — Renganeschi cav. dott. Francesco L. 10.600 — Sciaccaluga cav. dott. Giacomo L. 10.600 — Chiocino cav. Cuizlo L. 10.600 — Piermartini cav. dott. Giovanni L. 10.600 — Santangelo cav. Alberto L. 9750 — Pascale cav. Achille L. 9750 — Troisio cav. Giovanni L. 9750 — Norchi cav. Alfredo L. 9750 — Boccaletti cav. Attilio L. 9750 — De Carlo cav. Giuseppe L. 9750

Rochira cav. dott. Antonio L. 9750 — Benedetti cav. Cesare L. 9750 — Venti cav. Lorenzo L. 9750 — Mory commendator dott. Pietro L. 9750 — Albino cav. Gaetano L. 9750 — Rossi cav. Giacinto L. 9750 — Beretta cav. dott. Alberto L. 9750 — Colabattista cav. dott. Alpeda L. 9750 — Bargilli commendator dott. Marco L. 9750 — Sera cav. uff. dott. Gioacchino L. 9750 — D'Alessandro cav. uff. dott. Tito L. 9750 — Pastore cavalier dott. Nicola L. 9750.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 14 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 10	Dinari	
Londra	81 37	Corone jugoslave	
Svizzera	357 62	Belgio	158 40
Spagna	289 —	Olanda	7 —
Berlino	6 35	Pesos oro	14 98
Vienna	0 265	Pesos carta	6 59
Praga	37 40	New York	18 43

Oro 35 61

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 76	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 82	—

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269;

Visti gli articoli 20 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e gli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 28 marzo 1922;

Visto il R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura:

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la laurea conseguita in una Università dell'ex-impero austriaco anteriormente al 9 aprile 1922.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 35 prima che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 aprile 1922.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b)* e *d)* del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte a una o più delle prove scritte o orali o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 22 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e dal R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controversie ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto costituzionale.

Gli esami di diritto costituzionale e amministrativo verseranno su gli istituti del diritto positivo vigente.

L'esame del diritto ecclesiastico si aggirerà pure esclusivamente su quanto ha rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 29, 30, 31 maggio 1922, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato in media almeno sette decimi e non meno di sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 91 punti sopra 130, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che, avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età e in caso di pari età al più anziano di laurea.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, fatta eccezione per coloro che siano di età inferiore a 21 anno i quali conseguiranno la nomina quando abbiano raggiunto la detta età.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso salvo per coloro che siano di età inferiore agli anni 21, i quali prenderanno posto in graduatoria alla data della loro nomina.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 250 mensili.

Art. 11.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi di Collegio in cui hanno fatto il tirocinio e dei capi del tribunale, se lo abbiano fatto nelle preture, sono destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari e a supplire i pretori mancanti o impediti.

Gli uditori che nel complesso delle prove scritte e orali abbiano riportato una media di voti non inferiore a otto decimi e quelli che abbiano esercitato, prima dell'ammissione in magistratura, la professione di avvocato o quella di procuratore per almeno due anni possono essere destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolare o a supplire i pretori mancanti o impediti anche dopo un tirocinio inferiore a sei mesi.

Agli uditori così destinati alle funzioni di vice pretore l'indennità indicata nell'art. 10 sarà elevata a lire seicento oltre il caro-viveri nella misura stabilita dalle norme in vigore.

Roma, 10 aprile 1922.

Il ministro
ROSSI.

Il direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.